



Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera) il 11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Messina, in P.zza Pugliatti 1, da un lato, (di seguito l'Università");

E

La Maddalena S.p.a., C.F./P.I.: 04413030828 con sede in Palermo (PA), Via San Lorenzo Colli,312/d, in persona del Legale rappresentante pro-tempore Filosto Leone, nato a Palermo il 26/11/1956 e domiciliato per la carica in Palermo (PA), Via San Lorenzo Colli,312/d, di seguito Struttura Ospitante;

PREMESSO

- Che, ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 27 del DX.P.R. n.382/80, alle Università è consentito stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche-integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica professionale dei discenti;
- Che l'individuazione e l'utilizzazione delle Strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite Convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole Aziende Sanitarie individuate nel protocollo di intesa, tra Regione e Università, oppure con ulteriori Strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
- Che con decreto del MIUR del 1 Agosto 2005, è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria con il quale:
 - Si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all'area medica, all'area chirurgica e all'area dei servizi clinici; il profilo specialistico; gli obiettivi formativi; i percorsi didattici;
 - Si dispone che gli ordinamenti didattici delle scuole attivate presso le Università siano adeguati alle disposizioni del D.M. medesimo;
 - Si prevede che almeno il 70% dell'attività formativa del medico specializzando sia riservata allo svolgimento di attività professionalizzanti (pratiche e Tirocinio);
 - Che ai sensi del D.M. n. 68/2015 Le Scuole di Specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di Medicina e Chirurgia e possono essere attivate con il concorso di altri corsi di studio, fatta salva la classe delle specializzazioni in farmaceutica che afferisce alla Scuola delle Scienze di Base Applicate; tali Scuole di Specializzazione possono essere istituite anche in collaborazione con altre Scuole di Medicina e Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita Convenzione nella quale si individua, tra l'altro, la sede amministrativa della Scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004;

- Che con D.M. n. 402/2017 sono stati inoltre, definiti i presupposti per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali e specifici delle singole Specialità;
- Che con decreto del MIUR del 13 Giugno 2017 sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria;
- Che l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art.43 del D. Lgs. 368/99, ha avuto il compito di determinare gli standard delle strutture delle Scuole di Specializzazione ai fini dell'accREDITamento delle stesse;
- Che ciò deve essere accREDITato, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, sono le strutture della Scuola di specializzazione ai fini della formazione Specialistica e, pertanto, oggetto dell'accREDITamento non è la Scuola di per sé, ma la struttura o le Strutture che compongono la rete formativa;
- Che per strutture si intendono le sedi fisiche, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica, distinte sul piano funzionale in: "strutture di sede", cioè a Direzione Universitaria ,idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica e chirurgica di pertinenza della Scuola, non che per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e gestione delle stesse; "strutture di supporto o collegate" della stessa specialità della struttura di sede per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere a Direzione sia universitaria che extrauniversitaria sia nella azienda ospedaliera che non; "Strutture complementari" di supporto ulteriore, che possono essere di specialità diversa da quella della struttura di sede , quando non si trovino nelle strutture di sede e in quelle collegate tutti i necessari servizi, laboratori, o altro;
- Sia le strutture di sede che quelle di supporto o collegate devono possedere standard generali e specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;
- Le strutture complementari, fermo restando l'accREDITamento e la correlata contrattualizzazione con il SSN, possono anche non essere accREDITate dall'Osservatorio Nazionale;
- Che l'insieme delle strutture universitarie e del S.S.N. coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti, ed in particolare di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti i medici in formazione e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto dall'ordinamento didattico;
- Che la legge n. 266 del 23.12.2005 – finanziaria 2006 -, all'art. 1, comma 300, lettera e) ha previsto che a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 venga introdotto il contratto di formazione lavoro per il medico in formazione specialistica in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del n.368/1999.

CONSIDERATO

- La struttura ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi. I presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di Specializzazione.
- Che l'art. 3, comma 4°, del decreto del 22 luglio 1998 del Ministro della Sanità prevede che il personale medico di ruolo, in servizio nelle aziende ospedaliere, nelle unità sanitarie locali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presso i quali si svolge la formazione, è ammesso alle Scuole di

specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabilite, per ogni disciplina, nei Protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione;

VISTI

- Il regolamento delle Scuola di Specializzazione-Area Sanitaria adottato con Decreto Rettorale n° 2994 del 30.12.2020;
- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68;
- D.Lgs del 17 Agosto 1999 n. 368;
- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22ottobre 2004;
- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Gli allegati al predetto Decreto interministeriale;
- L'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, relativo agli standard generali e specifici per 'accreditamento delle strutture della rete formativa;
- Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il preambolo fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell'Università degli Studi di Messina, individua come struttura complementare da inserire nella rete formativa, di specialità analoga alla struttura di sede, La Maddalena S.p.A. (U.O. di Chirurgia Plastica Resp. Prof. Turi D'Arpa), al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione.

Art. 3

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

Art. 4

La Struttura Ospitante si impegna:

- Ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- Ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99;
- A rispettare
 1. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 2. la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
 - ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sullavoro dei disabili;
- A rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- A garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- A garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto adeguato alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno comunque atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzazione del logo dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

Art. 5

I rapporti dei Dirigenti Responsabili della Struttura Ospitante con l'Università restano regolamentati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con D.R. del 24/06/2019, richiamato in premessa. L'illustrazione pratico-applicativa delle procedure connesse alla programmazione, effettuazione e refertazione delle prestazioni viene svolta, salvo specifica e individuale

rinuncia, dal personale Dirigente sanitario specialista della struttura convenzionata, in funzione di assistenza e supporto didattico al Primario.

Art. 6

Gli specializzandi svolgono la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene con modalità analoghe a quelle utilizzate per il restante personale medico in formazione. Il Responsabile dell'Unità Operativa risponde di tale controllo al Direttore della Scuola.

Il Direttore dell'Unità Operativa complessa, dove lo specializzando esplica il tirocinio, curerà l'adozione di una modalità oggettiva di rilevazione dell'effettiva presenza.

Art. 7

I medici in formazione specialistica: vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati; devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico alla Struttura Ospitante.

Agli specializzandi è fornito in dotazione un adeguato numero di camici a cura e spese della struttura ospitante.

Art. 8

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nelle UU.OO. della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata, al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate al Legale rappresentante pro-tempore per gli adempimenti consequenziali. In particolare, detta Area dovrà comunicare l'apertura della posizione assicurativa degli specializzandi alla Direzione della Scuola di Specializzazione.

Ai Direttori di U.O. complessa è fatto obbligo di accertare, in via preventiva all'accoglimento degli specializzandi nel reparto per l'attività formativa, che i singoli risultino coperti dall'assicurazione INAIL.

Ai sensi del presente articolo, inoltre, la Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli

interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico.

Eguale saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie; l'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come l'attività formativa e, pertanto, come integrativa di quella del personale ospedaliero.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formative di natura assistenziale che dovranno essere svolte dallo specializzando medesimo, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. 341/90 e D.M. 11 maggio 1995, secondo cui il Consiglio della Scuola stabilisce il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando dovrà effettuare.

E' demandata alla personale responsabilità del Dirigente dell'Unità Operativa cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'Unità Operativa, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile dell'Unità Operativa risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti al Consiglio della scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e degli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili della Struttura Ospitante, devono, essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Art. 10

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la Struttura Ospitante; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

Art. 12

Le parti dichiarano che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione della seguente convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e decorre periodo di 3 anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.

Art. 14

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta: nel rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 15

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 16

Il presente atto, redatto in tre esemplari, sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Università degli Studi di Messina
Prof. Salvatore Cuzzocrea
 Rettore

La Maddalena S.p.a
Legale rappresentante pro-tempore
Prof. Filosto Leone